

NULLA DA OSSERVARE DAL LATO  
CONTABILE NON COMPORTANDO  
L'UNITA' PROPRIETA' IMPEGNO DI SPESA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con Impegno n. \_\_\_\_\_ a valere sul capitolo n. \_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_ del bilancio del corrente esercizio finanziario, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'articolo 183 del D. Lgs. 267/2000.

(impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ P  D

Foggia, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.  
DOTT.SSA ROSA LOMBARDI

La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente.

Foggia, **29 OTT. 2012**


IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DOTT. GIOVANNI D'ATTOLI

PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale da \_\_\_\_\_ al **29 OTT. 2012** al **13 NOV. 2012**

Foggia, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DOTT. GIOVANNI D'ATTOLI



346

DETERMINA COMMISSARIO AD ACTA N. 3375 DEL 29-10-2012

PROVINCIA DI FOGGIA  
DETERMINA DEL COMMISSARI AD ACTA  
DEL SERVIZIO AMBIENTE

**OGGETTO: D. Lgs. N. 152/2006, s.m.i., L.R. n. 11/2001 e s.m.i. – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica della potenza complessiva di 150 MW da ubicare nel territorio dei Comuni di Lesina e di San Paolo Civitate denominato “ATS Alexina” – Proponente: ATS Engineering S.r.l. Ordinanza T.A.R. Puglia Bari n. 334/2012 del 10.02.2012.**

IN VIA PRELIMINARE

- Con Ordinanza n. 334/2012 del 10.02.2012 il T.A.R. Puglia (Bari Sez. 1), su ricorso n.1857 del 2011 Reg. Ric., ha nominato quale commissario ad acta l'ing. Daniele Diomede per l'ottemperanza di quanto statuito dal predetto Tribunale Amministrativo, giusta Ordinanza n. 1294/2012.
- Sicché in data 11 luglio 2012, il sottoscritto commissario ad acta, ha accertato l'inadempimento da parte dell'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia e di conseguenza si è insediato.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che:

- Con la L.R. 12 aprile 2011 n. 11 "Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale" la Regione Puglia disciplinava le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della Direttiva 85/337/CEE modificata dalla Direttiva 97/11/CE;
- La Regione Puglia con la L.R. n. 17 del 14/06/2007, aveva reso operative dal 01/07/2007, le deleghe già disposte con L.R. del 30/11/2000 n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 112/98, tra cui la delega riguardante l'espletamento delle procedure di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.) e di "Valutazione di Incidenza";
- Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del 10/10/2007 aveva istituito il Comitato per la V.I.A.;
- Con deliberazione di Giunta n. 72 del 07/03/2011 era stato rinnovato il suddetto Comitato Tecnico per la V.I.A.;
- La società ATS Engineering S.r.l. in data 30/11/2010 depositava presso la Regione Puglia – Settore Industria ed Energia, presso la Provincia di Foggia – Settore Ecologia ed Ambiente e presso i Comuni di Lesina e di San Paolo Civitate, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2001, così come modificato dalla L.R. 14/06/2007 n. 17; L.R. 03/08/2007 n. 25; L.R. 31/12/2007 n.40, domanda per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un parco eolico ed opere connesse, della potenza complessiva di 150 MW da ubicare nel territorio dei Comuni di Lesina e di San Paolo Civitate denominato “ATS Alexina”.
- L'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale era finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003;
- Decorso il termine di dieci giorni dal deposito, nessuna questione veniva sollevata dall'ufficio ricevente e la ATS Engineering S.r.l. predisponendo tutte le attività per il prosieguo del procedimento;

- L'8 aprile 2011 l'ATS Engineering S.r.l. depositava presso la Provincia di Foggia – Settore Ecologia ed Ambiente istanza di sollecito di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- Trascorso il termine di quindici giorni previsto, in assenza di richieste integrative da parte della Regione Puglia e degli organismi competenti, l'11 aprile 2011 la ricorrente richiedeva ai Comuni di Lesina e di San Paolo Civitate di effettuare la pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'avvenuta presentazione del progetto e veniva poi eseguita la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale il 19 maggio 2011;
- La società ATS Engineering S.r.l. attendeva la conclusione dell'iter, passato nel frattempo alla fase V.I.A. del progetto, la cui analisi era stata demandata, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 7 della Legge Regione Puglia n. 17 del 14/06/2007, ad apposita commissione insediata in ambito provinciale;
- Trascorrevano senza rilevanza esterna, né provvedimenti, i sessanta giorni previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 LR 11/01 perché gli enti locali interessati esprimessero il parere di competenza. Esauditi senza eguale espressione di parere anche i termini per la procedura di partecipazione prevista dall'art. 12 del corpo nominativo menzionato, decorrevano i novanta giorni perché il comitato provinciale per la V.I.A. esprimesse la propria delibera anche in assenza dei pareri non necessari;
- Andavano a scadere così anche i novanta giorni ultimi previsti dall'art. 13 L.R. 11 del 2011;
- La società ATS Engineering S.r.l. impugnava il silenzio rifiuto formatosi sulla menzionata istanza e richiedeva l'intervento del Tribunale Amministrativo Regionale il quale accoglieva il ricorso ed emetteva ordinanza n. 1294/2012 con la quale nominava il sottoscritto quale commissario ad acta alla esecuzione della sentenza n. 334/2012 dello stesso T.A.R., avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Provincia di Foggia, in luogo e vece della stessa Amministrazione convenuta;

Il sottoscritto Ing. Daniele Diomede, in ottemperanza a quanto disposto nella citata Ordinanza TAR Puglia n. 334/2012 del 10.02.2012, in data 11.07.2012 si recava presso gli uffici del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, dove era presente il dott. Giovanni D'attoli, in qualità di Dirigente dell'ufficio "Sviluppo Sostenibile - Pianificazione Ambientale - Tutela del Territorio - Caccia e Pesca" e la dott.ssa Roberta Damato, funzionario, coadiutrice per il settore energie rinnovabili.

Durante il primo incontro la dott.ssa Damato faceva rilevare che l'Amministrazione non aveva ancora inserito nell'ordine del giorno la disamina della pratica di cui sopra e quindi il Comitato Tecnico Provinciale per la V.I.A. non aveva ancora espresso il proprio parere in merito.

Preso atto quindi dell'inadempimento da parte della amministrazione provinciale, il sottoscritto commissario ad acta il giorno 11.07.2012, reperiva la documentazione presentata presso gli uffici provinciali dalla ATS Engineering S.r.l. per iniziare le attività peritali.

A seguito della prima fase di studio della documentazione, il commissario ad acta riteneva utile riunire il Comitato Tecnico Provinciale per la V.I.A. al fine di sottoporre allo stesso le criticità riscontrate nello studio della documentazione al fine di:

- reperire ulteriori informazioni tecniche dagli specialisti presenti, ognuno in merito alle proprie specifiche competenze;
- condividere con i presenti le linee guida di approccio alle criticità evidenziate in fase di studio ed approfondimento del progetto soggetto a parere V.I.A.

Il giorno 24.07.2012 il sottoscritto indiceva presso gli uffici del Settore Ambiente della Provincia di Foggia una riunione con il Comitato Tecnico Provinciale per la V.I.A. durante il quale presentava il progetto ai partecipanti all'incontro, condividendo con loro, nel contempo, gli aspetti più delicati dello stesso, in relazione agli aerogeneratori costituenti il proposto parco eolico, costituito da n. 25 aerogeneratori, ognuno dei quali caratterizzato da una potenza

anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio.

A tal proposito quindi non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio, dovendosi comunque operare, anche nelle ipotesi in cui si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti ovvero da un lato i valori, come detto, di carattere ambientale/paesaggistico, dall'altra quelli alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale.

Tutto ciò premesso:

#### DETERMINA

- di esprimere **parere contrario alla compatibilità ambientale** per gli aerogeneratori T03 - T11 - T12 - T18, in quanto ricadenti nel nascente Parco del Medio Fortore, come espresso nella criticità n. 1 sopraesposta;
- di esprimere **parere favorevole alla compatibilità ambientale** per i restanti n. 21 aerogeneratori del progetto di impianto da fonte eolica da ubicare nel territorio dei Comuni di Lesina e di San Paolo Civitate denominato "ATS Alexina" – Proponente: ATS Engineering S.r.l, in riferimento agli esiti dell'istruttoria, con l'osservanza di tutte le prescrizioni in premessa indicate, nei limiti individuati dalle altre n. 6 criticità sopradescritte, le quali abbisognano di ulteriori approfondimenti in sede di rilascio di Autorizzazione Unica;
- di provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dichiarare che il seguente provvedimento è relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazioni previste per legge e inoltre, non prende in esame eventuali sovrapposizioni con parchi e/o singoli impianti già realizzati e/o autorizzati, che andranno verificate e risolte in sede di rilascio di Autorizzazione Unica;
- di trasmettere il seguente provvedimento al Servizio Ecologia ed al Servizio Energia della Regione Puglia, al Corpo Forestale dello Stato, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, dell'ASL, ai Comuni di Lesina e di San Paolo Civitate;
- di notificare il seguente provvedimento alla società ATS Engineering S.r.l.;
- di dare atto altresì che il seguente Atto non comporta impegno di spesa né riduzione di entrate;
- di dichiarare il presente provvedimento immediato ed esecutivo.

Bari, 26/09/2012

IL COMMISSARIO AD ACTA  
Ing. Daniele Diomede

ottenere l'autorizzazione in quanto in contrasto con la conservazione del suolo e con il mantenimento dell'assetto geomorfologico d'insieme"

**Criticità 4** – Tutela degli acquiferi - sono interessati tutti i 25 aerogeneratori costituenti il progetto. Il PTCP disciplina la tutela degli acquiferi in relazione alla possibilità che in determinate aree sia possibile o meno realizzare opere e/o opifici che producono acque reflue e all'attivazione di controlli per il corretto uso dei pesticidi in agricoltura. Tale criticità risulta superata qualora si applicano le soluzioni tecniche, suggerite dai vigenti strumenti urbanistici comunali ed imposte dalle norme di settore, nella fase di cantierizzazione ed in quella, postuma, di dismissione dell'impianto eolico.

**Criticità 5** – Studio delle migrazioni e misure di compensazione: per quanto l'area non rientra nella IBA (Important Bird Area), si conferma l'indiscutibile impatto ambientale che la realizzazione dell'impianto eolico "ATS Alexina" avrebbe sul territorio, relativamente al riconosciuto rischio di mortalità per l'avifauna e nello specifico per i chiroteri. È stato presentato dalla società richiedente uno studio di monitoraggio avifaunistico con annessa carta di monitoraggio dei percorsi migratori, il quale risulta mancante di alcuni approfondimenti importanti come il monitoraggio specifico sui chiroteri, la migrazione notturna degli uccelli (periodo in cui vi è un rischio più elevato di mortalità dell'avifauna), modalità di calcolo/stima della distanza come dell'altezza di volo degli avvistamenti effettuati.

**Criticità 6** – Elettrodotto e vincoli presenti nell'area di pertinenza: in tutte le ipotesi presentate per la realizzazione dell'elettrodotto che permette la connessione dell'impianto alla rete elettrica distribuita, si conferma che il tracciato del cavidotto interferisce con il reticolo idrogeologico superficiale e che pertanto vi è la necessità di procedere a studi di compatibilità idraulica ed idrogeologica. L'allegato 32: Relazione geologica, idrogeologica, sismica e di compatibilità idrogeologica - NTA Pai AdB Puglia, contiene numerose imprecisioni, ed anche un disallineamento tra i dati descrittivi dei sondaggi effettuati e le relative tabelle esplicative. Nella stessa relazione si precisa che il cavidotto "non intersecherà il reticolo idrografico", in discordanza con quanto si rileva nelle tavole a corredo della documentazione integrativa (Rif. ATS ALEXINA - T35A - Interferenze cavidotto - corsi d'acqua - Rev0; Tav. 11 – Tracciato Cavidotto).

**Criticità 7** – Dimensioni degli aerogeneratori ed impatto sull'avifauna: il progetto prevede la installazione di aerogeneratori di dimensioni particolarmente importanti (altezza massima da terra di 212,5 metri) i quali ad oggi non sono ancora mai stati installati sul territorio della Provincia di Foggia. Dalla documentazione di evince che la scelta di una macchina così imponente viene effettuata al fine di evitare possibili interferenze con i gruppi di avifauna e chiroteri aventi una altezza di volo a terra medio-bassa.

Dall'analisi della documentazione in carico all'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia si è rilevato che la stessa società ha prodotto altri progetti che risultano in continuità geografica con quella esaminata. Pertanto, nella valutazione complessiva, in sede di rilascio di Autorizzazione Unica, si dovrebbe considerare l'eventuale effetto cumulativo di tutti i progetti sul territorio.

In base alla interpretazione più comune della definizione di "aree non idonee" elencate nel R.R. n. 24/2010, esse non possono essere qualificate come zone soggette ad un divieto preliminare assoluto.

Le Linee Guida Nazionali stabiliscono al paragrafo 17 che l'individuazione di non idoneità delle aree, operata dalle Regioni, comporta che per le stesse si determini pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Principio ribadito nell'allegato 3, alle Linee guida nazionali, per il quale l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio,

massima unitaria di 6MW, altezza al mozzo di 140 metri, altezza massima da terra di 212,5 metri.

Gli argomenti più rappresentativi dell'incontro hanno riguardato:

- gli aerogeneratori T03 - T11 - T12 - T18: in quanto ricadenti in una zona vincolata del Parco Medio Fortore zona B;
- gli aerogeneratori T17 - T18 - T19 - T21 - T22 - T23 - T24 - T25: poiché ricadenti in zona a pericolosità geomorfologica moderata-media;
- l'elettrodotto: relativamente a tutti i vincoli presenti nell'area attraversata, non risultava sufficiente la documentazione a supporto di quanto asserito nella relazione tecnica agli atti;
- gli aspetti geomorfologici, idrogeologici e geotecnici: il Comitato Tecnico succitato condivideva che mancava una specifica caratterizzazione del terreno sul quale insistono le pale, e l'area di progetto presentava numerosi corsi d'acqua interessati dal cavidotto;
- l'aspetto avifaunistico: il Comitato Tecnico rilevava che l'area interessata dal progetto si palesa di alto pregio in quanto insiste la tra Laguna di Lesina ed il fiume Fortore. Trattasi di una zona frequentata da rapaci ed a tal proposito mancava uno studio puntuale delle migrazioni;
- misure di mitigazione e compensazione: gli interventi risultavano alquanto generici e non individuabili;
- gli aerogeneratori T2 - T3 - T4 - T5 - T10 - T11 - T12: in quanto ricadenti in un'area per la tutela degli acquiferi a vulnerabilità significativa;
- gli aerogeneratori T1 - T6 - T7 - T8 - T9 - T13 - T14 - T15 - T16 - T17 - T18 - T19 - T20 - T21 - T22 - T23 - T24 - T25: in quanto ricadenti in un'area per la tutela degli acquiferi a vulnerabilità elevata;

Alla luce delle evidenze soprariportate, in merito alla documentazione presentata relativa al progetto "Alexina", il sottoscritto commissario ad acta, coadiuvato dal Comitato Tecnico Provinciale per la V.I.A., riteneva di non poter ancora esprimere un parere completo in quanto, come rilevato anche dall'Autorità di Bacino, il progetto necessitava di una serie di documenti ed elaborati integrativi.

Con raccomandata n. 14478709080-0 del 14.08.2012 la società ATS Engineering S.r.l., richiedeva la partecipazione al procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/90. Il sottoscritto commissario ad acta, considerando che alcune delle osservazioni sollevate dal Comitato in data 24.07.2012 erano state ritenute dallo stesso difficilmente superabili, nonché delle evidenti lacune riscontrate nel corposo materiale progettuale, integrato più volte dopo la data del 30/11/2010, punto di decorrenza per la scadenza della valutazione de quo, e precisamente:

- il 08/04/2011 (ulteriori elaborati progettuali con relazioni e tavole);
- il 21/02/2012 (progetto definitivo – relazioni e tavole);
- il 06/03/2012 (trasmissione elaborati grafici);
- il 21/06/2012 (elaborati tecnici – relazione Flora, Fauna ed Ecosistemi);

in data 20.08.2012 inviava raccomandata n. 144547531521 alla società ATS Engineering S.r.l. con la quale comunicava il preavviso di rilascio di parere negativo V.I.A. (così come richiesto dalla legge n. 241/90). Inoltre al fine di permettere alla società di partecipare al procedimento amministrativo, il sottoscritto, nella stessa missiva, invitava i referenti del progetto a presentarsi in data 28.08.2012 alle ore 16:00 presso gli uffici della Provincia di Foggia – Servizio Ambiente per portare all'attenzione del sottoscritto e del Comitato Tecnico, in qualità di coadiutore, eventuali ulteriori chiarimenti in merito alle criticità fino a quel momento riscontrate e riportate nella documentazione allegata alla comunicazione.

Durante l'incontro tenutosi il 28.08.2012 presso gli uffici della Provincia di Foggia in presenza della società ATS Engineering S.r.l., rappresentata dall'Ing. Di Gianvito e dall'avv. Scillitani, supportati da altri due consulenti, il sottoscritto enumerava e descriveva le criticità rilevate

nella documentazione progettuale agli atti, disquisendo inoltre con l'ing. Di Gianvito in merito a quanto verbalizzato in data 24.07.2012 in fase di riunione ed alla applicabilità o meno del R.R. n. 24/2010. A seguito delle richieste avanzate dall'avv. Scillitani di poter proseguire con le fasi di partecipazione allo studio del progetto, il commissario si riservava di comunicare le proprie determinazioni così come richiestogli dal TAR, ferma restando la scadenza prevista dell'art. 10 bis L. 241/90.

A seguito dell'incontro il sottoscritto commissario in data 30.08.2012 inviava comunicazione tramite posta certificata con la quale concedeva alla società ATS Engineering S.r.l. ulteriori giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali integrazioni al progetto, finalizzate esclusivamente a sanare le criticità esposte dal sottoscritto durante l'incontro tenutosi il 28.08.2012.

In data 07.09.2012 la società ATS Engineering S.r.l. inviava al sottoscritto tramite posta certificata e per posta raccomandata ordinaria le seguenti relazioni integrative:

- Allegato 30: Vulnerabilità degli acquiferi - Nota di chiarimento;
- Allegato 31: Tabella di conformità (R.R. 24/2010 - D.M. 10/09/2010);
- Allegato 32: Relazione geologica, idrogeologica, sismica e di compatibilità idrogeologica - NTA Pai AdB Puglia;
- Allegato 33: Monitoraggio avifaunistico + All. T1: Carta di monitoraggio dei percorsi migratori;
- Allegato 34: Osservazioni verbale 28/08/2012;
- Allegato 35: Relazione attraversamenti elettrodotto;
- Copia Delibera di G.C. n° 83 del 08/04/2011; e le seguenti tavole a corredo:
- Tav. 17A: Soluzioni aerogeneratori;
- Tav. 35A: Interferenze cavidotto - corsi d'acqua;
- Tav. 35B: Interferenze cavidotto - aree naturali protette;
- Tav. 35C: Interferenze cavidotto - PAI (Piano di Assetto Idrogeologico);
- Tav. 35D: Interferenze cavidotto - PUTT/p ATD (Ambiti Territoriali Distinti);
- Tav. 35E: Interferenze cavidotto - PUTT/p ATE (Ambiti Territoriali Estesivi);
- Tav. 35F: Interferenze cavidotto - PPTR Puglia (Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia);
- Tav. 35G: Interferenze cavidotto - SIT Puglia (Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia).

Il sottoscritto, a seguito dell'invio della documentazione progettuale integrativa sopra elencata, procedeva allo studio ed agli approfondimenti necessari.

Il giorno 20.09.2012 il sottoscritto commissario indiceva presso gli uffici del Settore Ambiente della Provincia di Foggia una ulteriore riunione con il Comitato Tecnico Provinciale per la V.I.A., finalizzata ad illustrare loro il contenuto del materiale documentale integrativo fornito a supporto del progetto in fase di valutazione, e stabiliva quindi, in base alle criticità preesistenti, quelle da considerare superate e quelle diversamente ancora irrisolte.

Il Regolamento Regionale del 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia" all'art. 5, chiarisce che tale regolamento "non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III delle linee guida emanate con DM 10 settembre 2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali, né ai procedimenti relativi ad impianti eolici ricadenti nel campo di

applicazione del Regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16 ("Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia").

La Corte Costituzionale, con sentenza 344 del 2010, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della L.R. 40/2007, nella parte in cui richiama gli articoli 10 e 14, commi 2 e 7, del Regolamento regionale n. 16 del 4 ottobre 2006, relativo alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia. Inoltre ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge regionale 40/2007, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006.

Da ciò si deduce che il progetto di cui in epigrafe dovrà essere valutato secondo le indicazioni fornite dal R.R. n. 24/2010 valutando ad ogni modo l'impatto ambientale come: *"l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali"* (LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001, n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale").

Si riassumono quindi di seguito le criticità del progetto che si pongono all'attenzione dell'amministrazione regionale in fase di rilascio di Autorizzazione Unica:

**Criticità 1** - aerogeneratori T03 - T11 - T12 - T18 ricadenti nel parco del medio Fortore: anche se tale area ad oggi non possiede le caratteristiche di area definita inleggibile, si fa presente che nella L.R. n. 6 del 02.02.2009 pubblicata in data 11.02.2010 Burp n. 28, vi è evidenza del disegno di legge in merito alla istituzione del Parco Naturale Regionale "Medio Fortore" il quale ha, tra le altre finalità, quella di *"conservare e recuperare gli equilibri ecologici, nonché le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica).*

**Criticità 2** - aerogeneratori T17 - T18 - T19 - T21 - T22 - T23 - T24 - T25 ricadenti in zona a pericolosità geomorfologica moderata-media (P.G.I): in base a quanto statuito dal R.R. 24/2010 in merito agli impianti eolici da realizzarsi in queste zone *"Ogni intervento è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino. Estremamente complicato ottenere l'autorizzazione perché le Strutture fuori terra non sono ammissibili in aree classificate come di "alveo attivo" (art. 6 NTA), "alta pericolosità idraulica AP" (art. 7 NTA), "media pericolosità idraulica MP" (art. 8 NTA); sono potenzialmente ammissibili, previa valutazione dei risultati di studi di compatibilità redatti secondo le disposizioni del PAI, nelle aree classificate come "Bassa pericolosità idraulica BP" (art. 9 NTA). Mentre i cavidotti e le opere interrato non sono ammissibili in aree classificate come a "pericolosità geomorfologica molto elevata PG3" (art. 13 NTA), sono potenzialmente ammissibili, previa valutazione dei risultati di studi di compatibilità redatti secondo le disposizioni del PAI, nelle aree classificate come "alveo attivo" (art. 6 NTA), "alta pericolosità idraulica AP" (art. 7 NTA), "media pericolosità idraulica MP" (art. 8 NTA), "Bassa pericolosità idraulica BP" (art. 9 NTA)."*

**Criticità 3** - interferenze di corsi d'acqua - tracciato cavidotto: in base a quanto statuito dal R.R. 24/2010 in merito agli impianti eolici da realizzarsi in queste zone *"Non esistono nel PUTT indicazioni specifiche relativamente alle FER. Tuttavia nell'area di pertinenza non sono in genere autorizzabili la realizzazione di nuove infrastrutture a rete con la esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti, mentre nell'area annessa non sono autorizzabili la costruzione di impianti e infrastrutture. Pertanto tale divieto può essere ragionevolmente esteso alle FER. Le sponde dei corsi d'acqua costituiscono paesaggi di grande valore la cui trasformazione va valutata con estrema attenzione. L'obiettivo principale è quello della conservazione e della valorizzazione dell'assetto attuale con l'eventuale recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. Estremamente complicato*